



**REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI BRESCIA
Sezione Prima Penale**

In nome del popolo italiano

la Corte di Appello di Brescia, Sezione Prima Penale, nelle persone dei magistrati sigg.

Dott.	Giulio	Deantoni	Presidente rel.
Dott.	Ilaria	Sanesi	Consigliere
Dott.	Ivano	Brigantini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 17 L. 22 aprile 2005 n. 69)

nella causa penale **trattata con il rito camerale relativamente alla richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria del Belgio (Giudice Istruttore del Tribunale di Prima Istanza di Bruxelles) in data 8 dicembre 2022**

contro

PANZERI Silvia, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED] in via [REDACTED], attualmente agli arresti domiciliari in [REDACTED]

Difesa, di fiducia, dagli Avv.ti Nicola Colli del Foro di Bergamo e Angelo De Riso del foro di Milano;

Presente AA.DD.

Udita la relazione del Presidente dott. Giulio Deantoni;
Sentito il Procuratore Generale dott. Pier Umberto Vallerin che ha chiesto farsi luogo alla consegna;
Sentita la difesa che ha chiesto rigettarsi la domanda di consegna per i motivi esposti nella memoria depositata all'udienza odierna;

IN FATTO E DIRITTO

Premesso che:

- Panzeri Silvia è stata arrestata in data 9 dicembre 2022, da personale della Comando Provinciale Carabinieri di Bergamo, in quanto destinataria di mandato di arresto europeo emesso dalla sopra indicata A.G. di Bruxelles (Belgio) in data 08.08.2022, per i delitti di associazione per delinquere (artt. 324 bis c.p. belga), corruzione (articolo 246-247-248-249-250-251-252 cp belga - legge 10 febbraio 99), riciclaggio (artt. 505 c.p. belga- L.57/1995), per fatti commessi dal 1 gennaio 2021 all'8 dicembre 2022;
- l'arresto è stato convalidato dal Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Brescia in data 10.12.2022, con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari ristretti e Panzeri, sentita ai sensi dell'art. 13 legge n. 69 del 2005, non ha prestato il consenso alla consegna, né ha rinunciato al beneficio di cui all'art.10, I comma, stessa legge;

- l'Autorità Giudiziaria belga ha successivamente trasmesso il mandato d'arresto europeo sopra richiamato debitamente tradotto, ex art. 6, IV comma, legge n. 69 del 2005 nonché, ugualmente assistite da traduzione, le disposizioni di legge applicabili in relazione ai reati per i quali si procede; osserva.

La Corte, all'udienza del 20 dicembre 2022 ha pronunciato ordinanza con la quale ha chiesto, tramite il Ministero della Giustizia, all'Autorità dello Stato Richiedente informazioni circa le condizioni di detenzione esistenti nel carcere dove Panzeri, laddove la richiesta fosse accolta, sarebbe ristretta e questo al fine di valutare il rispetto, da parte del Regno del Belgio, dei diritti fondamentali della persona e precisamente del diritto dell'imputato a non essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

Fissata nuova udienza il 4 gennaio 2023, la trattazione del procedimento è stata rinviata alla data odierna preso atto che le informazioni richieste non erano pervenute, come da comunicazione del Ministero in data 3 gennaio 2023. Esse, però, sono giunte presso la Corte di appello, in lingua inglese, lo stesso 4 gennaio 2023 dopo la chiusura dell'udienza. Successivamente ne è stata disposta la traduzione in lingua italiana.

All'udienza odierna il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che Silvia Panzeri fosse consegnata allo Stato richiedente. La difesa ha invece chiesto che la richiesta di consegna fosse respinta per i motivi indicati nella memoria contestualmente depositata chiedendo altresì, in ogni caso, che fosse rimosso il divieto di contatti con i terzi imposto all'atto dell'applicazione della misura cautelare.

La richiesta di consegna è fondata e deve essere accolta.

Il mandato di arresto europeo contiene tutti i dati richiesti dall'art. 6 legge n. 69 del 2005 e così l'identità e cittadinanza del soggetto ricercato, i dati identificativi dell'Autorità richiedente, l'indicazione del provvedimento restrittivo nazionale, la natura e la qualificazione giuridica dei reati, la descrizione delle circostanze di luogo e tempo dei reati stessi. E' altresì indicata la durata massima della pena prevista per i delitti in addebito (cinque anni di reclusione).

In particolare, il mandato di arresto è relativo alla disposta restrizione della libertà di Silvia Panzeri quale persona sottoposta a indagini in relazione ai reati di "partecipazione a organizzazione criminale, corruzione pubblica, riciclaggio".

I reati per cui viene richiesta la consegna sono previsti come reato anche dalla legge italiana sub specie degli artt. 416, 319, 648 bis cod. pen.. Peraltro, trattasi di reati per i quali è prevista la consegna obbligatoria, anche a prescindere dal requisito di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 legge n. 69 del 2005. ~~Per art. 640 bis cod. pen.~~ Non appare peraltro possibile accedere ad alcuna riqualificazione della condotta nei termini indicati dalla difesa (art. 379 cod. pen.) atteso che, trattandosi anche di ipotesi di cui all'art. 2, par. 2, della Decisione Quadro, l'inquadramento degli indizi di colpevolezza in una determinata fattispecie delittuosa va effettuata, ai sensi dell'art. 8, I comma, legge n. 69 del 2005, secondo la legge dello Stato di Emissione con una valutazione nel caso di specie effettuata dal giudice che ha emesso l'euromandato.

Non si ravvisano i motivi di rifiuto della consegna obbligatori o facoltativi previsti dagli artt. 18 e 18 bis legge n. 69 del 2005.

In particolare, non risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o, in altro o Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva.

Le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 16 legge n. 69 del 2005 consentono di escludere il concreto pericolo che Silvia Panzeri sia sottoposta, stanti le condizioni carcerarie esistenti nelle strutture detentive belghe, a trattamenti inumani o degradanti. Pur prendendo atto che il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio di Europa, in esito a una visita compiuta nel novembre 2021 in alcune carceri del Belgio (Anversa, Lantin, St-Gilles e Ypres) ha denunciato il persistere nelle stesse di condizioni di criticità derivanti dal sovraffollamento che non consente il rispetto dei requisiti minimi stabiliti nella giurisprudenza della CEDU, quanto comunicato dal

Ministero della Giustizia del Regno del Belgio a seguito di specifica richiesta, assicura che: 1) all'atto della consegna, il giudice istruttore competente deciderà se la persona consegnata deve essere detenuta presso una struttura carceraria; 2) in caso affermativo, Panzeri sarà ristretta presso il carcere di Haren; 3) presso questa struttura la dimensione della cella singola è di 10 mq e quella della cella doppia è di 12 mq; 4) le persone ristrette non saranno detenute in celle con spazio personale inferiore a 3 mq; 5) la cella è dotata di servizi igienici separati dal resto della cella; 6) la cella è dotata mobili compresi tv, telefono, frigorifero, forno a microonde; 7) vi sono spazi comuni e la libertà di movimento interno ai detenuti è facilitata da un badge personale che dà accesso alle celle e agli spazi comuni; 8) sono assicurate le condizioni igienico sanitarie personali; 9) sono previsti molteplici organi e strumenti di controllo e di tutela dei diritti dei ristretti.

La Corte ritiene senz'altro sufficienti le informazioni così sintetizzate che sono individualizzate in relazione al caso concreto qui trattato di talché, proprio per questa ragione, rendono recessive le osservazioni contenute nella citata relazione del CPT infatti relative ad altre strutture carcerarie e le considerazioni svolte nella prodotta sentenza del Tribunale di Amsterdam del 14 dicembre 2022 in quanto fondate su rilievi generali in relazione al sistema carcerario belga e non pertinenti alla specifica struttura indicata nelle informazioni qui pervenute.

Il principio di reciproca fiducia nelle istituzioni dei Paesi Membri non consente peraltro di dubitare, in assenza di elementi decisamente probanti in senso contrario, della correttezza e della veridicità delle assicurazioni fornite con specifico riferimento alla posizione di Silvia Panzeri. In particolare, non si ravvisa alcuna incongruenza tra le informazioni indicanti il carcere di Haren come destinazione della persona richiesta in consegna e le indicazioni contenute nel MAE secondo le quali l'indagata deve essere condotta presso la Casa Circondariale di Bruxelles essendo quest'ultima indicazione generica da ritenersi successivamente specificata proprio dalle informazioni qui pervenute (trovandosi peraltro Haren nell'area urbana della capitale belga).

In relazione ai rilievi ulteriormente esposti dalla difesa a contrasto della richiesta di consegna vale osservare quanto segue.

Non si ravvisa il concreto pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona sotto il profilo della sottoposizione della persona richiesta in consegna al regime detentivo carcerario disposto senz'altro dal giudice del Belgio laddove, invece, la Corte di appello di Brescia ha reputato sufficiente a soddisfare le ravvisate esigenze cautelari la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari. Infatti, in primo luogo la valutazione demandata al giudice della consegna, specificamente rivolta all'esigenza di assicurare la consegna in caso di accoglimento della richiesta a mezzo MAE e a fronte di pericolo di fuga, è all'evidenza diversa da quella propria del giudice del merito che può riguardare anche altre esigenze prime tra tutte quelle di preservare la genuinità della prova. E' in ogni caso precluso in questa fase qualsiasi apprezzamento, da parte del giudice della consegna, circa l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari ravvisate dal giudice della misura. In secondo luogo, l'ordinamento processuale del Regno del Belgio prevede anch'esso (legge sulla detenzione preventiva del 20 luglio 1990) la possibilità che l'imputato sia ristretto in un luogo diverso da un istituto penitenziario di talché il diritto della persona richiesta in consegna a vedere la propria libertà limitata in modo coerente col grado delle esigenze cautelari ravvisate dall'organo procedente appare assicurata anche nello Stato richiedente.

In merito alla paventata violazione dei diritti fondamentali della difesa che Panzeri subirebbe, in caso di consegna, nel Paese richiedente vale rilevare che l'assunto è fondato sulle allegatte vicende processuali relative a un coindagato e, in particolare, sulle limitazioni che sarebbero state fraposte al diritto dello stesso di conferire con i propri legali. Al di là della circostanza che questa osservazione non è calibrata sulla specifica posizione di Silvia Panzeri, si osserva che la già richiamata legge belga sulla detenzione preventiva contiene una dettagliata disciplina circa il diritto della persona ristretta di conferire col proprio avvocato e circa le limitazioni temporanee del diritto stesso che, trovando correlativo anche nel sistema processuale italiano (art. 104 cod. proc. pen.) ed essendo comunque limitate ed eccezionali, non integrano rilevante vulnus ai diritti fondamentali assicurati dalla Convenzione EDU.

Quanto invece al motivo di rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18 bis, lett. a) legge citata ("se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio"), parimenti evocato dalla difesa, si rammenta che esso può configurarsi solo quando risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato di arresto Europeo (Cassazione Sez. 6, n. 15866 del 04/04/2018, Spasiano, Rv. 272912); nel caso di specie, non solo la circostanza che i reati per i quali procede l'AG belga siano stati commessi in parte in Italia non emerge dagli elementi desumibili dal mandato di arresto europeo ma neppure risulta che a carico di Panzeri Silvia sia stato aperto in Italia procedimento penale per gli stessi fatti a tanto evidentemente non potendo equipararsi eventuali attività investigative svolte nel Paese su delega dell'A.G. dello Stato richiedente secondo la normativa di coordinamento delle indagini tra gli Stati membri o il procedimento di riconoscimento del provvedimento di congelamento emesso dall'Autorità Giudiziaria di Bruxelles in corso preso il Tribunale di Bergamo di cui all'all. 5 della memoria.

Quanto infine all'allegato difetto di proporzionalità tra il mandato di arresto europeo comportante la consegna di Silvia Panzeri al Regno del Belgio e la sottoposizione in quel Paese alla restrizione della libertà e asserite esigenze meramente investigative che del MAE medesimo sarebbero fondamento, va rilevato che dal tenore del mandato si evince che esso è stato emesso non per il compimento di specifici atti di indagine ma per esigenze che così sono letteralmente descritte: *"atteso che lo stato d'animo dell'interessata che sembra avere sviluppato e animato un'organizzazione fraudolenta, messo in relazione con la natura complessa organizzata e ripetitiva di tali atti criminali ai quali l'imputata sembra avere consapevolmente preso parte fa temere che, se messa in libertà, commetta nuovi crimini o delitti, analoghi o più gravi, e ostacoli lo svolgimento adeguato dell'istruttoria o si sottragga all'azione della giustizia tentando di rimuovere prove o entrando in collusione con terzi al fine di avvisarli o al fine di suscitare false testimonianze"*. In tal modo non è pertinente il richiamo ai principi espressi da Cassazione penale, sez. 6, n. 14937 del 15 aprile 2022 in tema di MAE emesso per finalità meramente investigative.

Disattesi quindi gli argomenti difensivi, deve essere dunque disposta la consegna all'Autorità Giudiziaria belga di Panzeri Silvia in esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso a suo carico, dandosi atto che la medesima ha subito per questa causa custodia cautelare dalla data del 9 dicembre 2022 alla data odierna.

Ai sensi dell'articolo 19 L. 22/4/2005 n. 69 e succ. mod., essendo stato il mandato di arresto europeo emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadina italiana, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che Panzeri Silvia, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontare la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicate nei di lei confronti nello Stato richiedente.

La consegna è subordinata altresì, ex lege, alle condizioni previste dagli articoli 25 e 26 legge 22 aprile 2005 n.69.

L'istanza di revoca delle limitazioni attualmente in vigore in relazione al regime degli arresti domiciliari va rigettata non essendo intervenute modificazioni delle esigenze cautelari che hanno indotto il giudice della convalida ad adottare il divieto di comunicazione con le persone non conviventi.

P.Q.M.

Visto l'art 17 della L. 22/4/2005 n. 69

dispone la consegna al Regno del Belgio di PANZERI Silvia, nata il [REDACTED] a [REDACTED] [REDACTED], in esecuzione del mandato di arresto europeo (cautelare) emesso dal G.I. del Tribunale di Prima Istanza di Bruxelles (Belgio) in data 8 dicembre 2022.

Subordina la consegna le seguenti condizioni:

che la persona, dopo essere stata sottoposta a processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente applicate nei suoi



confronti nello Stato richiedente;

che la persona non venga consegnata ad altro stato membro in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna senza l'assenso di questa Corte di appello, né estradata verso lo Stato terzo senza l'assenso accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore e dell'articolo 711 codice procedura penale;

che, per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quelli per i quali questa è stata concessa, la persona non venga sottoposta a procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, salve le eccezioni previste dall'articolo 26, secondo comma, L.69/2005.

Si dà atto che Panzeri Silvia, in forza del titolo rappresentato dal mandato di arresto europeo, ha subito per questa causa custodia cautelare dal 9 dicembre 2022, alla data odierna.

Dispone che la presente sentenza sia immediatamente comunicata, a mezzo pec, al Ministro della Giustizia perché provveda ad informare le competenti autorità del Belgio, nonché al servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia presso il Ministero dell'Interno.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Brescia, li 16 gennaio 2023.

Il Presidente estensore
dott. Giulio Deantoni

